



COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 100

OGGETTO:

Gestione impianti sportivi frazione Ceretto, proroga termini.

L'anno duemilaventicinque addì dieci del mese di luglio alle ore 18:25 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e nome	Presente
Arch. NASI Fabrizio Giacomo	SI
CARRINO NICOLA, ALESSANDRO	NO
SOLA IVO GIUSEPPE	SI
COLOMBERO MASSIMO FRANCESCO	SI
	Totale presenti : 3
	Totale assenti : 1

Assiste all'adunanza, collegato da remoto con dispositivo informatico, il Segretario Comunale Mondino Dott. Dario il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che il Comune di Costigliole Saluzzo è proprietario di vari impianti sportivi presenti sul territorio comunale, destinati alla pratica di diverse discipline al fine di favorire la diffusione della pratica sportiva nell'ambito del territorio comunale;

Dato atto che l'ANAC, di recente nella delibera n. 1300 del dicembre 2016, precisa quanto segue, richiamando il parere AG 87/2015/AP: *"...con riferimento alla natura del bene "impianto sportivo", che esso rientra nella previsione dell'ultimo capoverso dell'art. 826 c.c., ossia in quella relativa ai beni di proprietà dei comuni destinati ad un pubblico servizio e perciò assoggettati al regime dei beni patrimoniali indisponibili i quali, ex art. 828 c.c. non possono essere sottratti alla loro destinazione. Su tali beni insiste, dunque, un vincolo funzionale, coerente con la loro vocazione naturale ad essere impiegati in favore della collettività, per attività di interesse generale e non vi è dubbio che la conduzione degli impianti sportivi sottenda a tale tipologia di attività (Consiglio di Stato n. 2385/2013). La gestione di tali impianti può essere effettuata dall'amministrazione competente oltre che in forma diretta anche in forma indiretta, mediante affidamento a terzi, individuati in esito ad una procedura selettiva. A tal riguardo l'Autorità ha osservato che l'affidamento a terzi della gestione di un impianto sportivo comunale deve essere inquadrato nella concessione di pubblico servizio, pertanto l'ente locale che intenda affidare a terzi tale gestione è tenuto, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ad indire una procedura selettiva tra i soggetti qualificati in relazione al suo oggetto. L'Autorità ha altresì affermato che l'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 2891 pur mostrando il favore del legislatore per l'affidamento degli impianti sportivi ai soggetti operanti nel settore dello sport, non consente un affidamento diretto degli stessi, in conformità alle norme ed ai principi derivanti dal Trattato, occorre procedere ad un confronto concorrenziale tra i soggetti indicati nella stessa disposizione normativa. Detto confronto concorrenziale, secondo le considerazioni svolte, deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 30 del d.lgs. 163/2006. ... In via preliminare si osserva che quanto alla natura del bene "impianto sportivo", la giurisprudenza più recente (Consiglio di Stato sez. V 26/7/2016 n. 3380) conferma il consolidato orientamento... a tenore del quale gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile dell'ente, ai sensi dell'art. 826, ultimo comma, c.c., essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive. La gestione di tali impianti può essere effettuata dall'amministrazione competente in forma diretta oppure indiretta, mediante affidamento a terzi individuati con procedura selettiva. A tal riguardo, in ordine alle modalità di affidamento di tale gestione, alla luce delle intervenute disposizioni del d.lgs. 50/2016, occorre distinguere tra impianti con rilevanza economica ed impianti privi di rilevanza economica. Laddove gli impianti sportivi con rilevanza economica sono quelli la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito, mentre gli impianti sportivi privi di rilevanza economica sono quelli la cui gestione non ha tali caratteristiche e va quindi assistita dall'ente. Più in particolare «ai fini della definizione della rilevanza economica del servizio sportivo è necessario distinguere tra servizi che si ritiene debbano essere resi alla collettività anche al di fuori di una logica di profitto d'impresa, cioè quelli che il mercato privato non è in grado o non è interessato a fornire, da quelli che, pur essendo di pubblica utilità, rientrano in una situazione di mercato appetibile per gli imprenditori in quanto la loro gestione consente una remunerazione dei fattori di produzione e del capitale e permette all'impresa di trarre dalla gestione la fonte della remunerazione, con esclusione di interventi pubblici» (TAR Lazio, 22 marzo 2011 n. 2538). ... Nel settore sportivo sussistono diverse tipologie di impianti, distinte per bacino d'utenza, per grandezza, per attività alle quali sono deputati; pertanto, la redditività di un impianto sportivo deve essere valutata caso per caso, con riferimento ad elementi quali i costi e le modalità di gestione, le tariffe per l'utenza, le attività praticate. In ragione di ciò la gestione dei predetti impianti può essere ascritta alla categoria delle concessioni di servizi se ricorrono gli elementi a tal fine indicati dal legislatore. Si osserva al riguardo che il D. Lgs. n. 50/2016 definisce la concessione di servizi all'art. 3, comma 1, lett. vv) come «un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi». Il rischio operativo, come precisato alla successiva lett. zz) è «il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito al concessionario. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi*

oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile». Il Codice dedica alle concessioni (di lavori e) di servizi la Parte III, prevedendo per le stesse una specifica disciplina, così introducendo un regime differente rispetto alle previsioni del D. Lgs. n. 163/2006 che escludeva, all'art. 30, l'applicabilità del Codice per le concessioni di servizi e prevedeva la scelta del concessionario nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici. Il D. Lgs. n. 50/2016 prevede, ora, all'articolo 164, comma 2, che alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione. Il successivo comma 3 specifica inoltre che «I servizi non economici di interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Parte». Dunque, ove la gestione di impianti sportivi possa essere qualificata in termini di "concessione di servizi" secondo le indicazioni fornite dall'art. 3 del Codice, la stessa dovrà essere aggiudicata nel rispetto delle parti I e II del Codice stesso (per quanto compatibili). Nel caso in cui gli impianti siano privi di rilevanza economica (nel senso in precedenza indicato), come chiarito dal comma 3 dell'art. 164, l'affidamento non può avvenire in applicazione delle disposizioni dettate per le concessioni dalla Parte III del Codice. Conseguentemente occorre chiarire se in tali casi debba trovare applicazione la disciplina in tema di appalti di servizi o se, invece, debba essere esclusa l'applicazione del Codice, come ipotizzato dall'istante sulla base del tenore letterale del citato art. 164, comma 3. A tal fine occorre sottolineare che, secondo il "vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV)" (Reg. (CE) n. 2195/2002, come mod. dal Reg. (CE) n. 213/2008), il codice CPV "92610000-0" è riferito ai "Servizi di gestione di impianti sportivi". Detto CPV è attualmente ricompreso nell'Allegato IX (Servizi di cui agli articoli 140, 143 e 144) del D. Lgs. n. 50/2016, nella categoria "servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura". Si tratta, pertanto, di un appalto di servizi poiché oggetto dell'affidamento è la gestione dell'impianto sportivo, quale servizio reso per conto dell'amministrazione ed in assenza di rischio operativo (secondo le definizioni contenute nell'art. 3 del Codice). Discende da quanto sopra, che la gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica, sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi, deve essere ricondotta nella categoria degli "appalti di servizi", da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV. Resta ferma, inoltre, la disciplina di cui all'art. 36 per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35. Si ritiene pertanto, che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice, che ha dettato una specifica disciplina per le concessioni di servizi e che ha incluso la "gestione degli impianti sportivi" nell'Allegato IX del Codice, quale appalto di servizi, debba ritenersi superata e non più applicabile la previsione di cui all'art. 90, comma 25 della l. 289/2002, sopra richiamato, dettata in un differente contesto normativo. Infine, per quanto riguarda la distinzione tra affidamento della gestione degli impianti sportivi fissi e degli impianti sportivi mobili ... confermando per i primi le considerazioni svolte in precedenza, con riferimento agli impianti mobili (definiti come spazi pubblici concessi dall'ente per lo svolgimento di manifestazioni o eventi sportivi), sembra opportuno sottolineare, in linea generale, che i servizi sportivi (CPV 92600000-7), i servizi connessi allo sport (CPV 92620000- 3), i servizi di promozione di manifestazioni sportive (CPV 92621000-0) e i servizi di organizzazione di manifestazioni sportive (CPV 92622000-7), sono inclusi, come i servizi di "gestione degli impianti sportivi" nell'Allegato IX del D. Lgs. n. 50/2016, pertanto gli stessi, quali appalti di servizi, devono essere affidati nel rispetto delle disposizioni del Codice sopra richiamate. Nel caso in cui l'ente debba concedere esclusivamente l'uso di spazi pubblici per consentire lo svolgimento di eventi, tale fattispecie non rientra nell'ambito di applicazione del Codice, ma costituisce una concessione amministrativa di beni pubblici, da affidare comunque con procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza, di concorrenza, di parità di trattamento e di non discriminazione (Corte dei conti, parere n. 4/2008, Cons. Stato, sez. VI, 30.09.2010, n. 7239; Cons. Stato, sez. VI, 25.01.2005, n. 168)."

Dato atto che l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito di parere reso per altro ente locale (rif.to S2760-S2773 – parere AS1363 del 16.2.2017), ha evidenziato che "alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale tracciato deve leggersi la menzionata disposizione dell'art. 90, comma 25, della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003), che, pur mostrando il favori del legislatore per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi ai soggetti operanti nel

settore dello sport, presuppone in ogni caso che la relativa aggiudicazione avvenga sulla base di una procedura ad evidenza pubblica secondo le indicazioni del legislatore eurounitario e nazionale;”

Visto l’art. 10 ter D.L. n. 73 del 25/05/2021, convertito in Legge n. 106 del 23/07/2021, il quale dispone che “*al fine di sostenere le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le concessioni a tali associazioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31/12/2021, sono prorogate fino al 31/12/2023, allo scopo di consentire il riequilibrio-finanziario delle associazioni stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative*”;

Dato atto che il mille-proroghe 2022 (Decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15) con l’articolo 14 comma 4-quater ha spostato tale termine al 31.12.2025 così esplicitato :

Art. 10 ter

Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le associazioni sportive dilettantistiche

1. All’articolo 100, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di sostenere le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le concessioni a tali associazioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle associazioni stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative».

Alla luce di quanto sopra si ritiene opportuno predisporre atto di indirizzo per concessioni/servizi da affidare, in quanto scaduto l’affidamento principale e/o della relativa proroga, relativamente agli impianti seguenti:

- **campo di calcio in Frazione Ceretto – Via V Gennaio**

Considerato che in attesa dell’indizione e svolgimento delle procedure di individuazione, previa approvazione della disciplina di cui sopra, occorre assicurare una proroga transitoria delle gestioni in corso, dal momento che la materia è particolarmente complessa, e anche a livello di enti molto più grandi l’approvazione delle nuove disposizioni o è ancora in corso oppure è in fase di approvazione dopo lunghi approfondimenti;

Richiamata la Legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)*”, che all’art. 90 recante “*Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica*” così dispone:

Omissis

“24. L’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.

26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l’istituto scolastico o in comuni confinanti”;

Dato atto che la predetta previsione va raccordata con il D. Lgs. n. 50/2016 e relative disposizioni interpretative, secondo quanto riportato sopra;

Dato atto che con gli affidamenti viene perseguita la realizzazione delle seguenti finalità di rilevante interesse pubblico:

- sostenere il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa disposizione di strutture ed impianti sportivi comunali;
- concorrere in modo determinate alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregate consentite dai complessi sportivi;
- dare attuazione dell'articolo 8 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive;
- ottenere un migliore rapporto costo/benefici nella gestione ed utilizzo degli impianti;

Dato atto che l'indirizzo generale è stato approvato con delibera C.C. n. 8 del 26/04/2018 e che il servizio tecnico non è materialmente riuscito a predisporre gli atti di aggiudicazione;

Dato atto che agli impianti ubicati in Costigliole Saluzzo può attribuirsi in generale una connotazione di scarsa remuneratività; tale connotazione degli impianti deriva dall'oggettivo impatto che l'attività può avere sull'assetto della concorrenza e ai suoi caratteri di redditività; ciò, avuto riguardo sia alle caratteristiche tecnico strutturali degli impianti, sia alla possibilità/non possibilità di sviluppare attività commerciale/imprenditoriale; trattasi per lo più, del resto, di impianti monovalenti, con tipologia di attività sportiva per lo più di base, la scarsa presenza o assenza di servizi aggiuntivi (fitness, ristorazione, vendita prodotti sportivi, corsi, ecc.), la scarsa ormai presenza sul mercato di potenziali imprese sponsor coinvolgibili; inoltre, incide sulla connotazione oggettiva l'introduzione da parte del Comune di vincoli convenzionali che comprimono, di fatto, la capacità di autofinanziamento del soggetto gestore (vincoli di utilizzo, vincoli sulle tariffe, ecc.);

Acquisito il parere, favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del servizio tecnico, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000,

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante della presente deliberazione.
2. Di emanare direttiva per acclarare la proroga transitoria, ai sensi dell'art. 10 ter D.L. n. 73 del 25/05/2021, convertito in Legge n. 106 del 23/07/2021, *che prorogava fino al 31/12/2023, e il successivo Decreto Milleproroghe 2022 (Decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15) che con l'articolo 14 comma 4-quater ha spostato tale termine al 31.12.2025.*
3. Di dichiarare, successivamente, ad unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, riconosciuta l'urgenza di provvedere in relazione all'esigenza di assicurare continuità nei servizi.

Il Presidente
Arch. NASI Fabrizio Giacomo *

Il Segretario Comunale
Mondino Dott. Dario *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa